

Allegato "B" alla raccolta n.7.532

STATUTO

FO.CU.S

(Fondazione Culture Santarcangelo)

Art. 1

Costituzione

1. È costituita una fondazione denominata FO.CU.S (Fondazione Culture Santarcangelo), con sede a Santarcangelo di Romagna (Rn) in piazza Guglielmo Marconi n.1, derivante dalla trasformazione, senza soluzione di continuità, ex art. 2500 septies del codice civile, della società a responsabilità limitata "Teatro Supercinema s.r.l".
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

1. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in Italia onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

1. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.
2. La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, snodo di alta divulgazione ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte, costume, scienza e tecnica, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate nell'ambito della Provincia di Rimini.
3. La Fondazione, per le finalità di cui ai commi precedenti, tutela il patrimonio, di proprietà e detenuto in disponibilità, e ne cura l'incremento, la valorizzazione e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla gestione diretta ovvero indiretta, locazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi culturali, teatrali, cinematografici, congressuale ed attività affini.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, in via diretta ed indiretta ed anche con introito di specifici corrispettivi, tra l'altro:
  - a) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, mostre, attività espositive e/o teatrali, cinematografiche, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire



un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- b) gestire musei, biblioteche, pinacoteche ed in generale attività rivolte alla divulgazione della cultura sul territorio;
- c) promuovere, organizzare e gestire convegni, manifestazioni fieristiche, sagre paesane, festival musicali e/o spettacoli in genere;
- d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- j) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della cinematografia, della produzione teatrale, del settore museale (produzione o veicolazione) e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5

##### Vigilanza

1. L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

#### Art. 6

##### Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
  - a) dall'azienda riveniente dalla trasformazione della società "Teatro Supercinema s.r.l.", costituita dal compendio immobiliare del Teatro Supercinema, ubicato nel centro storico

cittadino, e dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività cinematografica, che confluiscono, senza soluzione di continuità, nel Fondo di Dotazione della Fondazione;

- b) dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, ivi compresa la dotazione di cui al precedente capoverso, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati nel tempo dal Fondatore Sostenitore, dai Fondatori o dai Partecipanti;
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- f) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### Art. 7

##### Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito :
  - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
  - b) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  - c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - d) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  - e) da eventuali contributi del Fondatore Sostenitore, dei Fondatori, dei Partecipanti.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 8

##### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso; entrambi predisposti dal Presidente.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente

contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 9

##### Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Sostenitori;
- b) Fondatori;
- c) Partecipanti.

#### Art. 10

##### Fondatori

1. E' Fondatore Sostenitore: il Comune di Santarcangelo di Romagna, che partecipa al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

2. E' Fondatore: la Provincia di Rimini, che in sede di costituzione della Fondazione assume la qualifica di Fondatore e contribuisce unicamente al Fondo di Dotazione.

#### Art. 11

##### Fondatori e Partecipanti

1. Possono divenire Fondatori sostenitori e Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. La qualifica di Fondatore Sostenitore, di Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

**Art. 12**

**Partecipanti Esteri**

1. Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

**Art. 13**

**Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

**Art. 14**

**Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta all'unanimità l'esclusione di Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) aperta di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Il Fondatore Sostenitore non può essere escluso dalla Fondazione.

**Art. 15**

**Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

**Art. 16**

**Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale è costituito dai Fondatori Sostenitori, che possono nominare fino a cinque rappresentanti e dai Fondatori che possono nominare fino a due rappresentanti, e dura in carica



cinque anni.

2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino a scadenza del Consiglio.

3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Generale:

a) nomina, su designazione dei Fondatori Sostenitori e dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti degli stessi;

b) nomina gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti della Fondazione con il voto unanime dei Fondatori Sostenitori;

d) nomina il Revisore su designazione del Fondatore Provincia di Rimini;

e) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione, tra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione;

f) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo economico e sul bilancio d'esercizio;

g) assume le deliberazioni riguardanti le modificazioni, statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del consiglio generale e con il voto favorevole dei Fondatori Sostenitori e almeno di un componente dei Fondatori;

h) assume le deliberazioni in merito alla destinazione del patrimonio in sede di scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 22 comma 3 del presente statuto.

5. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da metà dei componenti.

6. La convocazione, comunicata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

#### Art. 17

##### Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale tra i rappresentanti dei Fondatori Sostenitori e Fondatori su designazione del Comune di Santarcangelo di Romagna e dura in carica cinque anni.

2. Il presidente, salvo le funzioni espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione, svolge tutte le funzioni inerenti alla gestione della Fondazione e:

a) nomina i procuratori determinandone le attribuzioni, previa informazione al Consiglio di Amministrazione;

b) convoca e presiede il Consiglio Generale;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- d) presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione spettanti al medesimo Consiglio;
- e) potrà assumere provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione;
- f) in particolare, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3. Il compenso spettante al presidente sarà determinato annualmente nel bilancio preventivo annuale.

4. In caso di inadempimento o di assenza il Presidente è sostituito da uno dei Vice-Presidenti nominati dal Consiglio Generale la cui firma, a nome dell'Ente, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Art. 18

##### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di cinque.

2. La sua composizione sarà la seguente:

- a) due componenti sono nominati dal Consiglio Generale su designazione del Comune di Santarcangelo di Romagna tra i quali il Presidente;
- b) un componente nominato dal Consiglio Generale su designazione dalla Provincia di Rimini;
- c) un componente ciascuno nominato dai Fondatori, diversi da Provincia di Rimini e dai Partecipanti, fino ad un massimo di due.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub c), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante.

4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

5. Ove ricorra il caso individuato al quarto comma, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

7. In particolare provvede a:

- a) deliberare il conto consuntivo annuale, redatto secondo gli schemi ed i principi previsti dal codice civile per la società di capitali, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria;
- b) deliberare sull'accettazione di elargizioni,

- donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- c) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
  - d) individuare le aree di attività della Fondazione;
  - e) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
  - f) deliberare a maggioranza dei membri le proposte di modifiche dello Statuto;
  - g) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  - h) assumere le decisioni di amministrazione e gestione dell'attività compresa l'attività di commercializzazione di quanto previsto nell'art. 4 che precede.
  - i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

8. Le deliberazioni sul programma di attività, e quelle per l'approvazione del bilancio, potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

9. Il compenso spettante ai componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato annualmente nel bilancio preventivo annuale.

#### Art. 19

##### Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante all'uopo nominato anche di volta in volta, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art. 20

#### Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Generale su designazione del Partecipante Fondatore Provincia di Rimini, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Revisore assolve i doveri di cui all'art. 2403 del codice civile con i poteri ed i compiti di cui agli artt. 2403 bis e 2409 ter del codice civile. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore resta in carica 3 esercizi e scade alla data di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del consuntivo annuale relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato.
4. Il Compenso annuale del revisore è determinato all'atto della nomina.

#### Art. 21

##### Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti.
2. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
3. Gli arbitri procederanno in via rituale, secondo diritto ed il lodo dovrà essere pronunziato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c..
4. La sede dell'arbitrato sarà a Santarcangelo di Romagna.

#### Art. 22

##### Scioglimento

1. In caso di estinzione, una volta soddisfatti i creditori sociali, il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di consentire che il patrimonio possa continuare ad essere al servizio degli scopi fondazionali di perseguimento degli interessi generali nel settore di competenza, volti a favorire, promuovere e sviluppare l'attività culturale, teatrale e cinematografica dovrà devolvere il patrimonio a Comune di Santarcangelo di Romagna e Provincia di Rimini, in quanto enti pubblici esponenziali ai quali è demandata la cura di ~~interessi analoghi all'interesse specifico perseguito dalla~~ Fondazione, nonché ad altre entità e istituzioni anche private che abbiano vocazione al territorio antropico di riferimento, identificate dal Consiglio stesso fra quelle volte alla realizzazione di fini non lucrativi e di utilità sociale ed aventi scopi analoghi o connessi.
2. In particolare, in caso di scioglimento della Fondazione, sarà devoluta al Comune di Santarcangelo di Romagna una quota comunque del 67,37% e alla Provincia di Rimini del 32,63% del Fondo di dotazione, nella misura così stimata in relazione all'attuale

impegno e coinvolgimento dei due Enti nella Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione Generale potrà in alternativa, purché con voto unanime, stabilire di devolvere l'intero patrimonio, in tutto o in parte, ad altri enti, istituzioni o associazioni operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, oppure decidere che alla devoluzione provveda l'autorità governativa.

4. I liquidatori, nel numero massimo di 3 (tre), saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei componenti dello stesso.

5. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.

#### Art. 23

##### Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

#### Art. 24

##### Norma Transitoria

1. Per i primi tre esercizi d'attività della Fondazione, il Consiglio Generale di cui all'articolo 16, sarà composto da due (n. 2) componenti, nelle persone del Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna e del Presidente della Provincia di Rimini, o loro delegati, dei quali uno con funzioni di Presidente.

2. Resta stabilito che nel periodo di vigenza della norma transitoria, le decisioni in seno al Consiglio Generale dovranno essere assunte all'unanimità.

3. Per il medesimo periodo, citato al primo comma, il Consiglio d'Amministrazione sarà costituito da tre (n. 3) componenti, nominati secondo quanto disposto ai punti a) e b) del secondo comma dell'art. 18.

4. Per lo svolgimento della propria attività il Consiglio d'Amministrazione si avvarrà di un amministratore delegato, al quale trasferirà, in tutto oppure in parte, i poteri e le funzioni di sua competenza.

5. I Consigli Generale e d'Amministrazione, nominati in forza del presente articolo, potranno decadere anche prima della scadenza dei primi tre esercizi, allorquando verranno definitivamente insediati gli organi, in applicazione delle norme indicate agli articoli 16 e 18 del presente Statuto.

F.TI: SERGIO BUOSO - MAURO PLESCIA NOTAIO

E' copia conforme all'originale per uso

e si compone di fogli CINQUE

Rimini, 11/06/2007

LEGALE  


